

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16968 / 83.11/15 del 21 LUG. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 1

**Presidenza della Regione Siciliana**

Segreteria generale

Palermo

(riferimento nota prot. n.32652 del 3 luglio 2015)

**OGGETTO:** L.R.23 maggio 1994,n.7. Rinnovo del Consiglio Regionale Consumatori e Utenti per il quadriennio 2015/2018.

1 -Con la nota di riferimento, codesta Segreteria generale avanza richiesta di parere "in ordine alla legittimità della individuazione, per il nominando Organismo, dei dodici componenti, quali designati dalle Associazioni dei Consumatori nel corso della riunione del 12 marzo 2015."

Al riguardo, rappresenta preliminarmente che tale riunione è stata convocata dopo aver acquisito il parere di questo Ufficio Legislativo e legale, prot. n. 6540 del 3 marzo 2011, che si era espresso nel senso che i dodici componenti di cui alla lett. b) dell'art. 4, c. 1 della L.R.n. 7/1994 vanno designati direttamente dalle Associazioni dei Consumatori riconosciute.

L'originaria presenza - tramite legale rappresentante o soggetto munito di delega, e in qualche caso di più di una- di ventidue delle ventisette Associazioni riconosciute dalla Regione, a seguito di varie divergenze sorte circa l'attività da svolgere e le modalità da seguire nonché la legittimazione dei delegati, è via via scesa.

Solo 22 Associazioni, rappresentate da 19 persone, infatti, hanno scelto tra il rinvio della riunione o il passaggio alle procedure di designazione con le stesse modalità seguite nel 2011. L'esito della relativa votazione è stato di 11 favorevoli a procedere alla votazione per l'individuazione dei dodici componenti del Consiglio, 10 per il rinvio e 1 associazione astenuta.

Viene inoltre riferito che a seguito di ulteriore animato dibattito altre Associazioni hanno lasciato la riunione cosicché alla votazione per le designazione si è proceduto dopo la verifica del numero legale di 14 associazioni, rappresentate da 11 persone fisiche (pur se alla votazione hanno poi partecipato solo 12 associazioni).

Una volta conclusa la riunione tuttavia a codesta Segreteria generale sono pervenute opposte diffide dalle Associazioni, alcune delle quali disconoscono l'esito

W

della riunione mentre altre, che hanno invece partecipato alla scelta dei designati, chiedono senza indugio l'emanazione del relativo decreto di nomina. Di qui la richiesta del presente parere.

2- In ordine alla richiesta di parere si rammenta che questo Ufficio è chiamato ad esprimersi – giusta il disposto dell'art. 7 della L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche nonché del D.P.Reg. 5 dicembre 2013, n. 6 – su quesiti giuridico-interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà o perplessità applicative, e non a sostituirsi all'amministrazione attiva nella valutazione di atti, fatti e circostanze o all'individuazione di percorsi operativi che, ancorché condotte alla stregua di norme giuridiche, restano nell'ambito delle funzioni proprie e peculiari dell'Amministrazione medesima.

Nella fattispecie sottoposta allo Scrivente piuttosto che la soluzione di specifici quesiti giuridici di natura interpretativa vengono in rilievo criticità che attengono a scelte amministrativo/gestionali già poste in essere, pur se non si comprende perché il quadriennio di durata in carica del Consiglio regionale dei Consumatori e degli Utenti, nominato con D.P. n. 124 del 26 marzo 2012, sia da considerare scaduto.

Risulta infatti che dopo che codesta Segreteria generale ha presieduto la descritta riunione, sempre per il rinnovo del CRCU ne è stata indetta una successiva e che, non avendo la stessa avuto esito, la Presidenza della Regione ha, in giugno, invitato le Associazioni a far pervenire i nominativi dei dodici designati.

A fronte degli sviluppi della vicenda, quindi, non residuano allo Scrivente spazi per fornire la propria consulenza.

Del resto nel precedente parere, richiamato da codesta Richiedente, si era precisato che, nell'irrilevanza del meccanismo di designazione prescelto dalle Associazioni riconosciute, è sufficiente che la volontà complessiva delle stesse confluisca in un'unica designazione "plurisoggettiva".

Stante che le perplessità che oggi nutre codesta Richiedente sono sorte dalle diverse posizioni rappresentate negli atti di diffida dei quali è destinataria, non può che suggerirsi di interpellare senza indugio l'Avvocatura distrettuale dello Stato, incaricata ex lege del patrocinio di questa Regione.

Si ritiene comunque di poter sottoporre a codesta Segreteria Generale se non sia il caso di intervenire in via legislativa sulla composizione del Consiglio, così da uniformarla a quella dell'omologo organo statale.

(Avv. M. Valli)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)



D'ORDINE  
(Avv. P. Chiapparrone)  
